

LA COMUNITÀ-STAKEHOLDER

IDENTIKIT DI UNA PROTAGONISTA EMERGENTE NELLA TRANSIZIONE DELLA GRANDE IMPRESA VERSO LA SOSTENIBILITÀ

Clara De Chirico

SOMMARIO: *1. Introduzione. 2. Domande e metodologia di ricerca. 3. I caratteri della comunità-stakeholder. 3.1. Elemento geografico. 3.2. Pluralità di membri. 3.3. Identità collettiva. 4. Caso-studio. 5. Conclusioni.*

1. Introduzione

Tradizionalmente, le scienze sociali individuano comunità, Stato e mercato come i pilastri su cui si fonda la società. Per secoli, la comunità ha però rappresentato l'unico pilastro esistente, giocando un ruolo centrale nella società. Per esempio, nel feudo medievale la comunità si organizzava in maniera gerarchica, producendo e consumando i beni necessari al suo sostentamento, richiedendo al contempo consenso politico e coordinamento tra i membri. La sua rilevanza è stata col tempo oscurata dalla nascita di Stato e mercato, avvenuta solo in epoca moderna con l'affermazione degli Stati nazionali e delle democrazie liberali¹. Tale rilevanza, però, non è andata perduta; e anzi andrebbe oggi rivalutata.

La comunità bilancia gli eccessi di Stato e mercato. Durante i periodi di transizione – e quindi di crisi – Stato e mercato tendono a prendere il sopravvento, rischiando di generare fenomeni di autoritarismo o eccessi di liberismo. La problematicità di questi fenomeni sta, in un caso,

¹ R. RAJAN, *The Third Pillar: How Markets and the State Leave the Community Behind*, New York, 2019.

nella soppressione della concorrenza e libertà economica e, nell'altro, nella condanna dei cittadini a subire gli effetti della instabilità del mercato². Nella genesi dell'art. 43 della Costituzione, per esempio, il riferimento alla comunità ha rappresentato uno strumento di mitigazione delle derive del liberismo economico, essendo in parte introdotto come limitazione all'interesse egoistico dell'imprenditore a danno della collettività³.

La comunità assume un'importanza incrementale anche nella transizione verso la sostenibilità. Lo sviluppo sostenibile, ossia la ricerca di soluzioni di compromesso dell'uso delle risorse disponibili, capace di soddisfare i bisogni delle generazioni presenti e future⁴, è promosso nelle comunità in cui si realizzino fenomeni di partecipazione e responsabilità collettiva⁵. La comunità offre anche una risposta ai fenomeni di frammentazione sociale e despazializzazione, tipici delle società contemporanee, valorizzando il legame con il territorio e la partecipazione diretta dei membri alla gestione di beni comuni⁶.

Il connubio comunità-sostenibilità appare confermato anche con riferimento alle istanze di sostenibilità sollevate nel diritto. Queste hanno trovato risposta in forme di partecipazione comunitaria alla produzione e consumo di risorse energetiche (come nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili – CER) o di imprenditoria comunitaria (come nel caso delle Cooperative di Comunità – CC). Nelle CER la comunità locale si fa impresa, costituendo un autonomo soggetto di diritto privato, che (detiene e) gestisce di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e consuma l'energia prodotta⁷. La normativa mira a inco-

² R. RAJAN, *op. cit.*, 127.

³ A. MOLITERNI, S. PELLIZZARI, *La costituzione "dimenticata". La riserva di attività economiche alle comunità di lavoratori e utenti*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 1, 2021, 8.

⁴ G.H. BRUNDTLAND, WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, *Our Common Future*, Oxford, 1987.

⁵ F. BERTI, *Per una sociologia della comunità*, Milano, 2005, 176; sui tratti negativi della comunità v. per es. P. GILROY, *There Ain't No Black in the Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation*, Londra, 2013.

⁶ F. BERTI, *op. cit.*, 163.

⁷ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199.

raggiare il coinvolgimento dei cittadini nella transizione energetica e perciò detta una notevole estensione del bacino di utenza alla CER, aperta a tutti i soggetti che vivono in prossimità dell'impianto di produzione⁸. Gli incentivi alla partecipazione di famiglie a basso reddito o vulnerabili⁹, permettono alle CER anche di coniugare sostenibilità ambientale e sociale. Le CC sono società cooperative di carattere locale¹⁰, in cui gli abitanti, agendo collettivamente, realizzano insieme i propri bisogni e aspirazioni individuali e avviano un processo di trasformazione culturale e politica che aiuti a superare la bipolarità tra Stato e mercato¹¹. Quella delle CC è, quindi, una qualifica attribuita a società cooperative che, operando nel territorio, perseguono l'interesse generale della comunità di riferimento¹². Pur perseguendo principalmente finalità sociali (per es. favoriscono un ampio coinvolgimento di lavoratori, utenti e soggetti interessati), l'ampia flessibilità dei settori di intervento permette alle CC di mirare anche a scopi ecologici¹³.

CER e CC mostrano che lo sviluppo sostenibile dipende dalla interrelazione tra impresa e comunità. Nelle CER la comunità non solo svolge attività d'impresa (attività stabile di produzione e scambio di energia elettrica) ma, a tal fine, richiede anche una collaborazione tra membri che possono essere – tra gli altri – persone fisiche, formazioni sociali (come parrocchie o associazioni studentesche), o società commerciali¹⁴. Similmente, nelle CC il soddisfacimento degli interessi dei

⁸ I membri devono essere connessi a una stessa catena di trasformazione di media-bassa tensione dell'energia elettrica (c.d. *cabina secondaria*).

⁹ d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31 co. 1, lett. d).

¹⁰ Le CC sono disciplinate da normativa regionale.

¹¹ J. SFORZI, C. BORZAGA, *Imprese di comunità e riconoscimento giuridico: è davvero necessaria una nuova legge?*, in *Impresa Sociale*, 2019, 17.

¹² Proposta di legge C. 4588, presentata il 13 luglio 2017, intitolata "Disciplina delle cooperative di comunità", art. 1.

¹³ Es. Cooperativa Comunità Melpignano, nata per realizzare una rete diffusa di impianti fotovoltaici sulle abitazioni dei membri ed edifici pubblici, utilizzando risorse umane e professionali locali, riducendo l'impatto ambientale della produzione di energia elettrica e ottenendo un risparmio economico per i partecipanti.

¹⁴ È ammessa la partecipazione di PMI commerciali purché rispettino i requisiti di cui al d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 42-bis, co. 3, lett. b).

membri è perseguito attraverso la costituzione di un'impresa *della e per* la comunità. Altri esempi includono le Società Benefit e gli Enti del Terzo Settore (ETS): le prime, perché perseguendo finalità di beneficio sociale oltre al profitto, devono definire quale comunità o gruppo sarà beneficiaria dell'attività di impresa; i secondi, perché mirano a coniugare il perseguimento di finalità solidaristiche con il possibile svolgimento di attività lucrative. Qui mi concentrerò esclusivamente su CER e CC, poiché esemplificano più chiaramente il collegamento tra comunità e impresa.

Il ruolo progressivamente assunto dalle comunità nel diritto positivo va di pari passo con l'attivismo che esse dimostrano nella pratica. Per esempio, nel 2001 la comunità di Cardiff costituiva l'organizzazione attivista Reservoir Action Group (RAG) per impedire lo sviluppo di un progetto industriale su alcune vicine riserve di acqua dolce e mantenerne l'accesso al pubblico. Il tentativo ha avuto successo, portando alla riapertura delle riserve a uso ricreativo della comunità¹⁵. Altro esempio è quello di alcune comunità di Porto Rico che, nel 2022, hanno agito in giudizio contro alcune multinazionali operanti nel settore dei combustibili fossili per il risarcimento dei danni provocati da fenomeni atmosferici estremi legati al cambiamento climatico, a cui tale industria ha contribuito in misura rilevante¹⁶.

Questi esempi mostrano il ruolo emergente della comunità come protagonista della transizione delle imprese verso la sostenibilità. In questo studio mi riferisco alle comunità-*stakeholder* come portatrici di interessi in relazione all'attività di impresa, che prescindono dalla sussistenza di rapporti contrattuali con essa e si giustificano con il rischio posto da tale attività per il loro benessere. Affinché la transizione sia efficace, però, va migliorato il grado di intelligibilità del concetto giuridico di comunità. La prossima sezione espone le lacune di ricerca e gli

¹⁵ 'A wonderful moment': Welsh reservoirs to reopen after 23-year battle, 20 luglio 2023, disponibile all'url <https://www.theguardian.com/uk-news/2023/jul/20/a-wonderful-moment-welsh-reservoirs-to-reopen-after-23-year-battle>.

¹⁶ *She's on a Mission From God: Suing Big Oil for Climate Damages*, 19 luglio 2023, disponibile all'url <https://www.nytimes.com/2023/07/19/climate/climate-lawsuit-puerto-rico.html>.

strumenti metodologici impiegati per colmarle. La terza sezione si concentra sui tre caratteri principali della comunità-*stakeholder*, ossia, rispettivamente, l'elemento geografico, pluralistico e identitario. Individuata la definizione giuridica di comunità-*stakeholder* e le sue caratteristiche principali, la quarta sezione è dedicata alla verifica empirica dei risultati preliminari tramite l'analisi di un caso studio. Segue la conclusione.

2. Domande e metodologie di ricerca

Nel diritto italiano di “comunità” si parla con molte diverse accezioni e in vari ambiti di applicazione. Una è la comunità scolastica, che la legge distingue dalla comunità sociale e civica (con cui essa interagisce) e dalla comunità locale (beneficiaria della crescita culturale e civile derivante dall'operare della scuola nel territorio)¹⁷. Altri esempi sono le Comunità europee alla base dell'UE¹⁸, le comunità montane e isolate¹⁹, le comunità ebraiche²⁰, le comunità ecclesiali²¹, le comunità giovanili e terapeutiche destinatarie dei beni confiscati alla mafia²², le comunità energetiche di cittadini²³, le imprese sociali di comunità²⁴.

La frammentazione del concetto giuridico di comunità ostacola l'individuazione di un significato unitario per la comunità-*stakeholder*. Negli esempi menzionati, infatti, il concetto di comunità acquista un significato diverso e specifico in relazione all'ambito di applicazione in cui viene richiamato, impedendone l'estensione in altri ambiti. Inoltre, spesso il termine manca di definizione nella normativa di riferimento.

¹⁷ D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, artt. 1, 9.

¹⁸ Trattato sull'Unione europea, art. A.

¹⁹ d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 27 e 29.

²⁰ l. 8 marzo 1989, n. 101.

²¹ Per es., d.P.R. 21 luglio 1987, n. 350.

²² D.l. 6 settembre 2011, n. 159.

²³ D.l. 8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della direttiva 2019/944/UE.

²⁴ D.d.I.S. 1650, presentato il 13 dicembre 2019, intitolato “Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità”.

Questo, da una parte, impedisce di comprenderne appieno il significato e, dall'altra, mostra una scarsa attenzione del legislatore nella definizione di un concetto tanto ampio quanto essenziale per l'applicazione della disciplina. È di nuovo l'art. 43 Cost. a illustrarlo, avendo contribuito l'incertezza giuridica e semantica del termine comunità alla sua mancata attuazione²⁵. Offrire una definizione chiara e unitaria di comunità-*stakeholder* eviterebbe, quindi, che le norme che contribuiscono alla transizione verde delle imprese restino norme "fantasma". Inoltre, diversamente che in economia²⁶, in diritto non si sono avuti tentativi di ricognizione sistematica del concetto di comunità-*stakeholder*. Questo studio mira a colmare tale lacuna.

Qual è il significato giuridico di comunità-*stakeholder*? Quali sono le forme giuridiche in cui si manifesta e gli interessi di cui è portatrice? Nel ricercare una risposta a questi quesiti, adotterò come quadro teorico di riferimento la teoria dei beni comuni sviluppata dal Premio Nobel per l'economia Elinor Ostrom. Svolgendo una serie di analisi empiriche sulla gestione delle *Common Pool Resources* (qui chiamate *beni comuni*), Ostrom ha dimostrato che la gestione di tali beni da parte delle comunità può essere più efficace della gestione statale o privata. Per Ostrom i beni comuni consistono in un sistema di risorse naturali o artificiali che sia sufficientemente ampio da rendere costosa l'esclusione di alcuni potenziali beneficiari dall'ottenere i benefici derivanti dall'uso di tali risorse²⁷. I "beni" sono diversi dalle "cose" e designano una relazione funzionale tra queste e i loro beneficiari, in linea con l'enfasi che la teoria dei beni comuni pone sul loro valore d'uso e sulla loro interdipendenza con i beneficiari²⁸.

Gli studi di Ostrom pongono la comunità come alternativa a Stato e mercato nella gestione dei beni comuni e confutano la teoria della «tra-

²⁵ A. MOLITERNI, S. PELLIZZARI, *op. cit.*, 16.

²⁶ R.E. FREEMAN, L. DUNHAM, J. LIEDTKA, *Aumentare le applicazioni pratiche della teoria degli stakeholder, un'analisi specifica della comunità*, in R.E. FREEMAN, G. RUSCONI, M. DORIGATTI (a cura di), *Teoria degli stakeholder*, Milano, 2009.

²⁷ E. OSTROM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 2015, 30.

²⁸ F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e Società*, 3, 2016, 381.

gedia dei *commons*» sviluppata da Garrett Hardin. Questi sosteneva che la gestione in comune di tali beni, per definizione scarsi, ne comporta l'esaurimento e pertanto andrebbero privatizzati²⁹. La lettura pessimistica della gestione comune dei beni è stata tradizionalmente adottata anche dal legislatore italiano, che l'ha ostacolata introducendo in vari ambiti norme di sfavore, come è accaduto per la liquidazione degli usi civici³⁰. Tuttavia, negli ultimi decenni, la letteratura giuridica si è arricchita di letture alternative, specie nel diritto costituzionale. Ugo Mattei e la Commissione Rodotà hanno contribuito a riaffermare la natura autonoma dei beni comuni rispetto al paradigma pubblico/privato e la loro funzione essenziale per la vita umana³¹.

In questa prospettiva, i beni comuni sono un'alternativa al potere delle grandi *corporations* e un potenziale strumento di contenimento dei rischi degli eccessi dell'individualismo capitalista. Essi offrono un'interessante cornice in cui inquadrare uno studio del rapporto tra comunità e impresa in transizione. In particolare, i beni comuni sono qui concepiti come il perno attorno al quale ruota il rapporto tra impresa e comunità e, quindi, anche gli interessi di cui la seconda è portatrice rispetto alla prima. Come si vedrà oltre, il collegamento comunità-beni comuni influenza la definizione e i caratteri della comunità-*stakeholder*. Poi, è proprio la presenza di beni comuni, che “stanno” tra comunità e impresa, a far sorgere l'interesse della comunità sulla loro gestione e tutela, rendendola appunto *stakeholder*. I beni comuni rappresentano quindi uno strumento imprescindibile per rispondere alle domande di ricerca.

La teoria dei beni comuni offre anche un'alternativa alla teoria degli *stakeholder*, base su cui i precedenti studi economici sulle comunità-*stakeholder* hanno trovato fondamento. Questa teoria afferma che gli amministratori dovrebbero riconoscere la legittimità degli interessi avanzati da soggetti esterni all'impresa e cercare di soddisfarli, in con-

²⁹ G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 162, 1968, 1243.

³⁰ l. 16 giugno 1927, n. 1766; r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

³¹ U. MATTEI, *Beni comuni: Un manifesto*, Bari-Roma, 2011; COMMISSIONE RODOTÀ - PER LA MODIFICA DELLE NORME DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI BENI PUBBLICI, *Proposta di articolato*, 2007.

siderazione del contributo che essi offrono al successo della società³². Questi studi hanno riconosciuto l'importanza di definire la comunità nel suo rapporto con l'impresa per realizzare una gestione societaria efficace. I principi della teoria degli *stakeholder*, però, non paiono pienamente condivisibili per la ricerca in corso. Essi adottano una prospettiva incentrata sull'impresa e mirano principalmente a offrire soluzioni che ne migliorino la performance. Invece, trascurano o minimizzano gli interessi degli *stakeholder*, considerandoli legittimi solo se capaci di influire negativamente su tale performance³³.

Nel ricercare il significato di comunità-*stakeholder*, integrerò l'interpretazione del diritto positivo con le scienze sociali. Partirò dalla sociologia (che ha individuato tre elementi base della comunità: geografico, pluralistico, identitario) e li analizzerò nella disciplina di CER e CC. Questo esercizio, seppure inusuale nel diritto commerciale, risponde alle istanze di una parte della dottrina che ha evidenziato la necessità di utilizzare la sociologia per colmarne le lacune³⁴. Mi distaccherò quindi dalla tradizionale lettura contrattualistica dell'impresa, che esclude la rilevanza di soggetti esterni all'impresa e non legati a essa da un contratto. All'analisi teorica del concetto di comunità-*stakeholder*, seguirà quella del caso-studio relativa alla cava di gesso di Monte Tondo (RA). Il caso-studio permetterà di verificare e validare le conclusioni raggiunte³⁵, realizzando un'analisi multi-metodo conforme ai principi teorici dei beni comuni³⁶. Si rinvia al prosieguo per i criteri di selezione del caso e lo svolgimento. Quanto ai limiti, la ricerca verte sul rapporto comunità-grande impresa, cioè impresa azionaria complessa e intorno a cui ruotano numerosi interessi diversi. Inoltre, si considerano soltanto i

³² T. DONALDSON, L.E. PRESTON, *La teoria degli stakeholder dell'impresa*, in R.E. FREEMAN, G. RUSCONI, M. DORIGATTI (a cura di), *Teoria degli stakeholder*, Milano, 2009.

³³ L. CALVANO, *Multinational Corporations and Local Communities: A Critical Analysis of Conflict*, in *Journal of Business Ethics*, 82, 2008, 796.

³⁴ U. TOMBARI, *Potere e interessi nella grande impresa azionaria*, Milano, 2019.

³⁵ A. ARGYROU, *Making the Case for Case Studies in Empirical Legal Research*, in *Utrecht Law Review*, 13, 2017, 95.

³⁶ A.R. POTEETE, *Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice*, Princeton, 2010.

beni comuni risorse naturali, tralasciando quelli di altra natura, pur riconoscendone lo stretto collegamento alle tematiche affrontate³⁷.

3. I caratteri della comunità-stakeholder

Come in diritto, anche in sociologia, storicamente occupatasi di comunità³⁸, questo concetto è frammentario e controverso³⁹. Ciò sembra confermare l'inesistenza di una definizione univoca di comunità, che invece varia a seconda del contesto di applicazione e dell'interprete. Al contempo, l'idea di una definizione "a taglia unica" colliderebbe con la natura relazionale del concetto di comunità, che dipende sia dai beni a cui è connessa, sia dai soggetti con cui si relaziona attraverso tali beni (l'impresa)⁴⁰. Ciononostante, uno studio esplorativo delle varie definizioni di comunità offerte in letteratura ha individuato tre elementi comuni a tutte: un elemento geografico, pluralistico e identitario⁴¹. Analizzati singolarmente e in relazione a CER e CC, essi permettono di definire la comunità-stakeholder. La scomposizione in elementi-chiave è necessaria a fini esplicativi, sebbene nella realtà essi si confondono e influenzano reciprocamente.

3.1. Elemento geografico

Innanzitutto, la comunità si caratterizza per l'area geografica di appartenenza dei suoi membri. L'elemento geografico accomuna tutte le

³⁷ Cfr. sul lavoro, U. MATTEI, *Lavoro e beni comuni, o il lavoro bene comune*, in *EuroNomade*, 8 maggio 2014, <http://www.euronomade.info/?p=2328>, ultimo accesso 27 luglio 2023; A. FUMAGALLI, *Lavoro male comune*, Milano, 2013.

³⁸ F. TONNIES, *Community and Society*, New York, 1988; Z. BAUMAN, *Voglia di comunità*, Bari-Roma, 2001.

³⁹ T. HYLAND, B. MERRILL, *Colleges and Their Communities. Community: A Contested Concept*, in *The Changing Face of Further Education: Lifelong Learning, Inclusion and Community Values in Further Education*, Londra, 2003.

⁴⁰ F. VIOLA, *op. cit.*, 393.

⁴¹ G.A. HILLERY, *Definitions of Community: Areas of Agreement*, in *Rural sociology*, 20, 1995, 111.

definizioni di comunità e, laddove non sia menzionato espressamente, comunque non è escluso⁴². Lo sviluppo tecnologico, tuttavia, ha portato all'affermazione dell'esistenza di comunità virtuali, cioè fondate su aspetti emotivi condivisi e generalmente operanti nel cyberspazio (come accade, per esempio, nelle famiglie che adottano dall'estero)⁴³. Anche gli studi economici sulla comunità-*stakeholder* ne riconoscono il carattere virtuale. Essi definiscono la «comunità virtuale di supporto» come «gruppo d'opposizione» dell'impresa, ossia insieme di individui portatori di interessi confliggenti con essa e accomunati esclusivamente dall'oggetto di opposizione⁴⁴.

Tuttavia, in entrambe le materie, l'esistenza di comunità virtuali non nega la presenza di un collegamento geografico tra i membri, benché esso da fisico diventi virtuale e/o emotivo⁴⁵. Negli esempi fatti, esso consisterebbe, da un lato, nel luogo di origine (internazionale) dei figli adottivi e nell'appartenenza linguistico-culturale delle famiglie a un'area geografica omogenea e, dall'altro, nell'identificazione della comunità virtuale come sottocategoria di una più generale nozione di comunità, caratterizzata dai tre elementi classici (anche geografico).

Nel diritto, CER e CC esprimono entrambe una forte prossimità tra comunità e territorio⁴⁶. Nelle CER, essa dipende dalla necessità che i membri operino nella stessa zona di mercato e siano connessi alla medesima catena di trasformazione di alta-media tensione dell'energia elettrica (c.d. *cabina primaria*) affinché possano partecipare alla comunità e beneficiare dell'energia autoprodotta⁴⁷. Nelle CC, la normativa richiede che esse stabiliscano la propria sede e operino in uno o più

⁴² G.A. HILLERY, *op. cit.*, 111.

⁴³ F. BERTI, *op. cit.*, 127; S. HOWELL, *Community beyond Place; Adoptive Families in Norway*, in V. AMIT, *Realizing community concepts, social relationships and sentiments*, Londra, 2002, 96.

⁴⁴ R.E. FREEMAN, L. DUNHAM, J. LIEDTKA, *op. cit.*

⁴⁵ A.R. MONTANI, *Gli spazi della comunità*, in *Teorie e ricerche sulle comunità locali*, Milano, 2003, cap. 2.

⁴⁶ A. GRIGNANI et al., *Community Cooperative: A New Legal Form for Enhancing Social Capital for the Development of Renewable Energy Communities in Italy*, in *Energies*, 14, 2021, 7029.

⁴⁷ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31.

comuni della Regione⁴⁸. In entrambi i casi, quindi, il legame tra comunità e territorio è essenziale per la sua esistenza e il raggiungimento delle finalità di legge. Nelle CER, la prossimità tra impianto di produzione dell'energia elettrica e consumatore permette di realizzarne l'autoconsumo istantaneo in sito, raggiungendo gli obiettivi di sostenibilità e risparmio economico che ne hanno giustificato l'introduzione. Nelle CC, il fatto che i membri vivano nello stesso territorio permette di perseguire l'interesse generale della comunità e promuovere la partecipazione dei cittadini alla gestione e valorizzazione di beni o servizi collettivi, ossia risorse di cui possono beneficiare tutti i residenti.

Se il perseguimento dei fini istituzionali della comunità ne richiede la vicinanza al territorio, allora l'ammissibilità di un'estensione virtuale della comunità-*stakeholder* dovrebbe essere valutata in base all'attività svolta e, quindi, ai beni in relazione ai quali essa opera. I beni comuni possono essere risorse naturali (es. salubrità dell'aria) o artificiali (es. ricerca scientifica), materiali (es. acqua potabile) o immateriali (es. internet)⁴⁹. I beni risorse naturali sono (sistemi di) risorse scarse⁵⁰, facilmente deperibili se sovrautilizzate⁵¹. La teoria dei beni comuni dimostra che la gestione da parte delle comunità locali può essere più efficiente rispetto che se affidata a Stato o mercato. La comunità, infatti, può essere più adatta alla soluzione dei problemi che tale gestione comporta e, non perseguendo il profitto, garantire la sostenibilità del bene nel lungo periodo. Tuttavia, la gestione collettiva sarebbe giustificabile solo se la comunità abbia caratteristiche tali da renderla idonea allo scopo. Di tali caratteristiche, le comunità virtuali difettano.

⁴⁸ L. reg. Umbria 11 aprile 2019, n. 2.

⁴⁹ Mi riferisco a protocolli e contenuti digitali che, innestandosi su server informatici (fisici), compongono il sistema Internet; L. LESSIG, *The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World*, I ed., New York, 2001.

⁵⁰ Per cui l'utilizzo della risorsa da parte di alcuni ne limita l'utilizzo da parte di altri.

⁵¹ Sovrautilizzo indica l'appropriazione di unità di risorsa in misura superiore alla capacità della risorsa di riprodurre nuove unità. E. OSTROM, *op. cit.*, 36; F. VIOLA, *op. cit.*, 386-388.

In primo luogo, le comunità virtuali sono comunità «liquide» o «a transitorietà elevata», in cui i legami tra i membri sono superficiali e pertanto facilmente recidibili⁵². Ciò le rende instabili e, come tali, inadatte alla gestione di beni complessi e di lunga durata. Inoltre, le comunità virtuali mostrano maggiore difficoltà nella composizione dei conflitti tra i membri, risultando pienamente funzionanti solo in caso di piena omogeneità tra i membri⁵³. Poiché i problemi di gestione dei beni comuni sono principalmente problemi di organizzazione e collaborazione tra i beneficiari della risorsa comune⁵⁴, le comunità virtuali sarebbero inidonee a tale scopo. Alla “debolezza” delle comunità virtuali contribuisce, poi, anche la facilità di anonimizzazione o contraffazione dell’identità che ostacola lo sviluppo di relazioni di fiducia tra i membri⁵⁵. Infine, rinunciare alla fisicità del faccia-a-faccia nelle comunità virtuali, segnerebbe un paradosso rispetto ai benefici per la vita e la realizzazione umana che la gestione e il godimento condiviso del bene dovrebbe comportare⁵⁶.

Nelle comunità-*stakeholder*, poi, la possibile virtualità dev’essere valutata nel loro rapporto con l’impresa. La despazializzazione dell’attività produttiva è uno strumento di esercizio del potere della grande impresa sulla comunità, caratterizzata invece da un attaccamento al territorio. Tale attaccamento, inteso dall’impresa come rigidità, è in genere da essa rifiutato in favore di una quanto più ampia mobilità di risorse⁵⁷. Pertanto, il legame con il territorio costituisce un’importante caratteristica della comunità che la separa dal modello capitalista d’impresa e a cui permette di offrire un’alternativa.

In conclusione, le comunità-*stakeholder* che si sviluppano intorno a risorse naturali devono avere un’estensione territoriale fisica e non solo virtuale. Ciò comunque non escluderebbe che esse possano servirsi *an-*

⁵² Z. BAUMAN, *op. cit.*

⁵³ F. BERTI, *op. cit.*, 130.

⁵⁴ E. OSTROM, *op. cit.*, 39.

⁵⁵ F. BERTI, *op. cit.*, 140.

⁵⁶ COMMISSIONE RODOTÀ, *op. cit.*, art. 1 co. 3 lett. c).

⁵⁷ N.E. LONG, *The Corporation and the Local Community*, in *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 343, 1962, 118.

che di una comunità virtuale di supporto a quella reale, come avviene, per esempio, con l'avvio di un canale social per la pubblicizzazione dell'attività svolta e il coordinamento interno.

3.2. *Pluralità di membri*

Secondo elemento della comunità è la pluralità di membri e di relazioni sociali tra essi⁵⁸. In sociologia, la pluralità non rappresenta un problema, ma una caratteristica ontologica della comunità. Richard Jenkins afferma che nella comunità le differenze di opinioni sono inevitabili e identifica la comunità come un ombrello sotto il quale la diversità prospera⁵⁹. Omogeneità e uniformità tra i membri sono, invece, apparenti e servono solo per permettere al gruppo di operare con l'esterno. In questa prospettiva, quindi, diversità tra i membri e coesione del gruppo non sono necessariamente in conflitto. Essi trovano un punto di incontro nella forma della comunità: mentre il contenuto cambia in ragione della molteplicità dei membri, la forma resta stabile a simboleggiare ciò che i membri hanno in comune⁶⁰.

In diritto, invece, la pluralità rappresenta un potenziale problema all'agire del gruppo. Per esempio, in tema di legittimazione ad agire degli enti esponenziali, la giurisprudenza amministrativa ha interpretato l'interesse collettivo come interesse di tutti gli appartenenti a una categoria unitariamente considerata, escludendone l'esistenza se relativo solo ad alcuni di essi⁶¹. Per risolvere questo problema di eterogeneità dei membri, si può partire dalla tesi di Jenkins e individuare la forma che la comunità assume nel diritto positivo.

La normativa di recepimento descrive le CER semplicemente come autonomi soggetti di diritto⁶², mentre la regolamentazione transitoria disposta dall'ARERA nel 2020 (vigente fino a febbraio 2023) suggeriva

⁵⁸ G.A. HILLERY, *op. cit.*

⁵⁹ R. JENKINS, *Symbolising Belonging*, in *Social Identity*, Londra, 2014, 146.

⁶⁰ R. JENKINS, *op. cit.*, 139.

⁶¹ G. SERRA, *Legittimazione ad agire degli enti esponenziali in ipotesi di conflitto di interessi – Il commento*, in *Urbanistica e appalti*, 2015, 595.

⁶² D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31.

la possibilità di costituire CER in qualsiasi forma giuridica esistente (associazione, cooperativa, consorzio, ecc.), purché potessero agire in proprio nome, esercitare diritti ed essere soggette a obblighi⁶³. La normativa, però, prevedendo che l'azione delle CER sia primariamente gratuita, parzialmente ha escluso la forma societaria da quelle astrattamente utilizzabili per la loro costituzione⁶⁴. Quanto alle CC, esse sono società cooperative *ex artt. 2511 e ss. c.c.*⁶⁵.

CER e CC offrono spunti interessanti per individuare la forma giuridica delle comunità-*stakeholder*. Esse si caratterizzano per l'ampiezza dei soggetti coinvolti e degli interessi considerati, nonché per la valorizzazione delle relazioni interpersonali tra essi. Entrambe, infatti, adottano la politica della «porta aperta» e forme di partecipazione attiva degli *stakeholder*⁶⁶. Queste caratteristiche collimano con i principi della teoria dei beni comuni, la cui gestione dovrebbe avvenire attraverso meccanismi di partecipazione democratica e diffusione del potere tra i membri⁶⁷.

Tuttavia, la forma di CER e CC non può essere pianamente estesa alle comunità-*stakeholder* perché è strettamente legata agli obiettivi legislativi perseguiti con la loro introduzione. Inoltre, l'ampiezza delle forme giuridiche assumibili dalle CER non offre un criterio chiaro per l'individuazione della comunità-*stakeholder*, che qui mi propongo di ricercare. L'adozione di una forma cooperativa, infine, sfumerebbe le differenze tra comunità e (grande) impresa perché, anche se l'attività

⁶³ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA), delibera del 4 agosto 2020 n. 318/2020/R/eel, intitolata “Regolazione delle partite economiche relative all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure condivisa in una comunità di energia rinnovabile”, disponibile all’url <https://www.arera.it/it/docs/20/318-20.htm>.

⁶⁴ V. CAPPELLI, *Appunti per Un Inquadramento Privatistico Dell’autoconsumo Di Energia Rinnovabile Nel Mercato Elettrico: Il Caso Delle Comunità Energetiche*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, 2023, 381.

⁶⁵ L.r. Umbria 11 aprile 2019, n. 2, art. 2.

⁶⁶ A. GRIGNANI et al., *op. cit.*

⁶⁷ U. MATTEI, *Lavoro e beni comuni*, cit., 79-80.

non fosse destinata al mercato⁶⁸ (coop. pure), essa sarebbe svolta a fini egoistici o, comunque (coop. sociali), imprenditorialmente (si pensi alla struttura e alla possibile ripartizione degli utili). Queste caratteristiche non sarebbero in linea con la visione olistica richiesta per la gestione dei beni comuni.

La forma giuridica del movimento è stata suggerita come preferibile per la gestione collettiva dei beni comuni. Questa, da un lato, sarebbe confacente alle esigenze di conservazione dei beni e di godimento degli stessi da parte dei membri della comunità; e dall'altro lato, pur avendo carattere politico (si pensi ai movimenti referendari per l'acqua pubblica), non si organizzerebbe attorno a una struttura gerarchica, come accade nei partiti⁶⁹. Anche questa soluzione, però, non sembra rispondere alle nostre esigenze di certezza giuridica.

In primis, i movimenti mancano di una disciplina specifica, essendo destinatari insieme ai partiti solo di una normativa frammentaria e di natura principalmente economica. Come per tutte le associazioni non riconosciute *ex art. 36 c.c.*, essi mancano di riconoscimento giuridico, caratterizzandosi per la libertà delle forme dell'atto costitutivo, la mancanza di personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale imperfetta⁷⁰. Queste caratteristiche, se da una parte ne aumentano la flessibilità, dall'altra li rendono più instabili nel tempo e dai confini più incerti. La libertà di forme costitutive permette al movimento di potersi generare oralmente e senza pubblicità per i terzi, rendendone difficile l'individuazione. Poi, reggendosi su accordi informali tra associati, sarebbe difficile controllarne la gestione democratica. Infine, la mancanza di personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale imperfetta comportano l'assenza di una separazione patrimoniale tra l'ente e il membro che agisce in suo nome e per suo conto. Questa possibile confusione tra soggetti colliderebbe con il riconoscimento di un'identità autonoma della comunità, di cui dirò oltre⁷¹.

⁶⁸ COMMISSIONE RODOTÀ, *op. cit.* (natura fuori mercato dei beni comuni).

⁶⁹ U. MATTEL, *Beni comuni*, cit., 80.

⁷⁰ App. Napoli, sez. I, sent. 30 giugno 2011, n. 2457.

⁷¹ Per approfondire v. R. D'ALESSANDRO, *Dal voto alla piazza: Partiti e movimenti nella società globale*, Roma, 2013.

Per la comunità-*stakeholder* dovrebbe preferirsi la forma giuridica dell'associazione riconosciuta. L'associazione, istituzione democratica e non gerarchica, risponde pienamente alla natura dei beni comuni e alle esigenze di gestione degli stessi⁷². Rispetto alle cooperative (anche sociali o CC), nell'associazione, scopo lucrativo e distribuzione degli utili ai soci sono interamente esclusi⁷³, valorizzando gli obiettivi di salvaguardia del bene comune. La denominazione di ETS non sarebbe invece indispensabile, perché potrebbe comprimere il ventaglio di attività realizzabili⁷⁴. L'associazione è preferibile anche rispetto agli altri enti del primo libro, Titolo II c.c. Rispetto alle fondazioni, essa richiede plurisoggettività dei membri, in conformità al concetto di comunità e al suo secondo elemento-chiave. Inoltre, la prevalenza dell'elemento personale su quello patrimoniale, che differenzia le associazioni dalle fondazioni (anche da quelle c.d. *partecipate*), rispecchia la connessione tra persona e risorsa sostenuta dalla teoria dei beni comuni. Infine, rispetto ai comitati, generalmente non riconosciuti e formati per la realizzazione di uno specifico fine o evento, l'associazione riconosciuta avrebbe maggiore stabilità temporale.

Considerato il rapporto tra comunità e impresa, la forma associativa riconosciuta sembra anche più adatta a facilitarne le interazioni. Se, infatti, l'impresa è istituzione di diritto privato caratterizzata da un elevato livello di organizzazione e certezza giuridica, è preferibile che anche la comunità-*stakeholder* abbia un certo livello di "istituzionalizzazione" per facilitarne i rapporti. La disciplina degli enti del primo libro Titolo II c.c. – e in particolare quella delle associazioni – sarebbe il miglior strumento a tal fine poiché gioverebbe la comunità di una disciplina chiara e di una rilevanza empirica e *status* giuridico tali da potersi

⁷² L'adozione del principio plutocratico nelle associazioni di azionisti porta a escluderle dal novero delle forme giuridiche collettive di «stake-holder» (in senso ampio); cfr. E. CHIRICO, *Associazioni di azionisti (art. 141, D.Lgs. 24.2.1998, n. 58)*, in N. ABRIANI, *Codice delle società*, II ed., Torino, 2016.

⁷³ M. PORZIO, *Associazioni, fondazioni e società nell'evoluzione dell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2, 2021, 221.

⁷⁴ Le attività ammesse dalla legge per gli ETS sono previste dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5.

confrontare con l'impresa. Suggestiva a tal proposito è la prospettata ricollocazione della disciplina degli enti del primo libro accanto a quella delle società, prevista dal CTS ma non ancora attuata⁷⁵.

3.3. *Identità collettiva*

L'ultimo elemento-chiave della comunità è quello identitario. Dell'identità della comunità verso l'esterno ho detto sopra. Qui adotto, invece, una prospettiva interna, che la vede connessa all'obiettivo perseguito e all'interesse di cui la comunità è portatrice.

In sociologia, l'identità consiste nella «presenza di alcune caratteristiche comuni al di là dell'area geografica»⁷⁶. Sebbene nelle diverse definizioni accademiche questo elemento sia stato variamente declinato⁷⁷, ciò che rileva per l'individuazione di un'identità collettiva è l'esistenza di una percezione condivisa tra i membri di appartenenza alla comunità. Essa può derivare, per esempio, dall'adozione tra i membri di un certo stile di vita condiviso, che può fondarsi su varie basi (culturali, geografiche, etniche, ecc.)⁷⁸. La presenza di una identità propria della comunità comporta anche che essa resti la stessa anche al variare di alcuni o tutti i suoi membri⁷⁹.

Nelle CER e CC, l'identità collettiva può essere individuata guardando all'obiettivo normativo della loro azione. Esso, infatti, le distingue dalle altre forme di collettività istituzionalizzata e ne giustifica l'esistenza rispetto all'azione individuale dei membri. In generale, CER e CC perseguono la creazione di esternalità positive in ambito sociale, economico e ambientale attraverso forme di governo collettivo di beni

⁷⁵ A. FUSARO, *Dalla frammentazione legislativa alla ri-codificazione? Traiettorie di una disciplina per gli enti non lucrativi*, in *Rivista di Diritto Civile*, 5, 2022, 910.

⁷⁶ G.A. HILLERY, *op. cit.*

⁷⁷ G.A. HILLERY, *op. cit.*

⁷⁸ J. GRAY, *Community as Place-Making: Ram Auctions in the Scottish Borderland*, in V. AMIT, *op. cit.*

⁷⁹ D.G. NEWMAN, *Community and Collective Rights: A Theoretical Framework for Rights Held by Groups*, Oxford, 2011.

o servizi di interesse generale⁸⁰. Nelle CER, l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai membri e nelle aree geografiche in cui la comunità opera⁸¹, mentre le CC sorgono con lo scopo di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale e di perseguire l'interesse generale della comunità in cui operano⁸².

Individuare l'obiettivo della comunità permette anche di determinare l'interesse di cui essa è portatrice. Storicamente, il concetto di «interesse di gruppo» è stato incerto e ha visto alternarsi concezioni aggregative e non aggregative, a seconda che tale interesse fosse inteso come somma degli interessi individuali dei membri o come autonomo da quelli⁸³. Il problema di questa dicotomia di approcci stava però nel negare l'esistenza di una terza via che, da una parte, riconoscesse il legame tra interesse collettivo e interessi individuali dei membri; e, dall'altra, mantenesse l'autonomia del primo dai secondi. Infatti, il c.d. *principio umanistico* prevede che l'interesse collettivo sia legittimo se risponde agli interessi dei membri e che da essi debba trarre origine. Al contempo, però, l'interesse collettivo non si riduce a mera somma di interessi individuali dei membri, ma è autonomo da essi e funzionale a facilitarne il raggiungimento⁸⁴. Questa funzionalità giustifica il ricorso all'azione collettiva, che diventa preferibile all'azione dei singoli membri.

Il superamento della dicotomia tra concezioni aggregative e non è stato argomentato nella dottrina processualciviltistica, che ha inteso il concetto di interesse collettivo come quello alla realizzazione di una situazione della realtà capace di soddisfare simultaneamente gli interessi individuali dei membri. A tal fine, è necessario che gli interessi dei membri della comunità siano compatibili e concorrenti. Compatibilità significa che il soddisfacimento dell'interesse individuale di un membro non esclude il soddisfacimento di un altro membro. Concorrenza

⁸⁰ A. GRIGNANI et al., *op. cit.*

⁸¹ D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 31, co. 1, lett. b).

⁸² L. reg. Umbria 11 aprile 2019, n. 2, art. 2.

⁸³ R. DONZELLI, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi*, Napoli, 2008, cap. 5; D.G. NEWMAN, *op. cit.*

⁸⁴ D.G. NEWMAN, *op. cit.*, 61-62.

significa, invece, che al realizzarsi di un interesse individuale di un membro consegue necessariamente il realizzarsi dell'interesse individuale di un altro membro perché una situazione favorevole soddisfa contemporaneamente due o più interessi⁸⁵.

Tutto questo porta a ritenere che l'interesse della comunità-*stakeholder* consiste nella partecipazione alla gestione di uno o più beni comuni, per garantirne la fruizione collettiva nel presente e la conservazione a beneficio delle generazioni future. L'oggetto dell'azione della comunità è il bene comune. Infatti, si è visto sussistere un collegamento reciproco tra i due, che deriva dalla natura del bene comune come funzionale a più persone, ma al contempo dipendente da esse per la sua conservazione. Questo legame prescinde dalla proprietà sulla risorsa (se applicabile) e rende la comunità il soggetto a cui tale risorsa appartiene, non nel senso dominicale ma in senso funzionale⁸⁶ e ontologico⁸⁷.

Due quesiti sorgono con riferimento all'identità della comunità. Il primo scaturisce dalla connessione esistente tra l'interesse della comunità e gli interessi individuali dei membri: cosa accadrebbe all'identità della comunità se gli interessi dei membri, cambiando nel tempo, entrassero in conflitto con l'interesse della comunità?

Per rispondere al quesito bisogna innanzitutto verificare se e quando possa scaturire un conflitto di interessi tra membri e comunità. Si è detto che l'interesse della comunità consiste nel soddisfacimento di più interessi individuali dei membri, tra loro compatibili e concorrenti. Quindi, un conflitto tra interessi individuali e interesse collettivo si potrebbe avere solo se compatibilità e concorrenza tra gli interessi dei membri vengano meno. Questi conflitti possono definirsi «pervasivi», cioè conflitti che impediscono a uno dei due interessi di essere soddisfatto senza detrimento per l'altro⁸⁸. In questi casi, verrebbe violato il principio umanistico, comportando l'illegittimità della comunità.

I conflitti pervasivi compromettono la stabilità della comunità, negandone l'idoneità alla gestione di beni comuni. Per ovviare a questo

⁸⁵ R. DONZELLI, *op. cit.*, 272-273; 300.

⁸⁶ COMMISSIONE RODOTÀ, *op. cit.*

⁸⁷ U. MATTEL, *Beni comuni*, cit. ("siamo" (partecipi del) bene comune).

⁸⁸ Introduce il concetto D.G. NEWMAN, *op. cit.*

limite e permettere il rispetto prolungato del principio umanistico, le comunità possono servirsi di due meccanismi molto noti: garantire ai membri il diritto di *voice* (cioè di influire sul contenuto delle decisioni collettive) e il diritto di *exit* (cioè la libertà di uscire dalla comunità). Nell'introdurre questi concetti, Dwight Newman afferma che la disponibilità di *voice* ed *exit* per i membri della comunità è rimessa alla discrezionalità del gruppo, potendo la comunità ben servire gli interessi dei membri anche reprimendo uno o entrambi i diritti. Ciò accade, per esempio, in alcune comunità religiose, in cui la soppressione delle libertà di uscita e influenza sul gruppo viene giustificata dalla difesa di certi valori spirituali e interessi religiosi⁸⁹.

Se la tesi della facoltatività di *voice* ed *exit* vale per le comunità in generale studiate da Newman, credo, invece, che un discorso differente vada fatto per le comunità-*stakeholder*. Questo studio considera i gruppi di individui interessati alla salvaguardia di risorse naturali minacciate dall'attività di impresa, adottando la cornice teorica dei beni comuni. Questa teoria sostiene l'efficienza di una gestione collettiva di tali beni, affermando la preferenza per una gestione condivisa da parte degli utenti⁹⁰. A tal fine, la gestione del bene comune deve fondarsi su principi di partecipazione democratica alle decisioni collettive e di libertà di uscita in caso di conflitto d'interessi tra l'individuo e il gruppo⁹¹. Questi strumenti garantiscono la valorizzazione del bene comune come risorsa funzionale alla realizzazione della persona umana e legittimano la comunità-*stakeholder*.

Conflitti «semplici» si hanno, invece, se la realizzazione contestuale di più interessi è possibile attraverso l'individuazione di una relazione interna a essi. Questi sono meno problematici dei precedenti, poiché la conflittualità tra interessi è solo apparente⁹². Per esempio, rispetto a un'attività di impresa a elevato impatto ambientale, possono coesistere in capo ai membri di una comunità sia l'interesse alla protezione am-

⁸⁹ D.G. NEWMAN, *op. cit.*, 174 (richiamando le comunità Amish).

⁹⁰ E. OSTROM, *op. cit.* (rigetta in ricorso al dilemma del prigioniero (gioco non cooperativo) come strumento di analisi della gestione dei beni comuni).

⁹¹ U. MATTEI, *Beni comuni*, cit., 93-94.

⁹² D.G. NEWMAN, *op. cit.*, 95.

bientale sia quello a mantenere il posto di lavoro. Questi interessi sono internamente collegati poiché sono entrambi espressione di una visione olistica della vita umana, strettamente connessa a territorio e lavoro⁹³. Perciò essi non generano un conflitto pervasivo che possa compromettere la stabilità della comunità, ma un conflitto semplice, risolvibile attraverso l'individuazione di un interesse in comune.

Il secondo quesito attiene, invece, ai diritti della comunità. L'appartenenza funzionale dei beni alla comunità e l'interesse di questa alla loro salvaguardia comporta l'insorgenza di diritti collettivi e doveri in capo ai terzi?

Per Newman, gli interessi collettivi danno vita a diritti collettivi quando hanno una forza tale da far nascere un dovere in capo a un terzo. Ciò accade principalmente quando dal soddisfacimento di interessi collettivi dipende il soddisfacimento di interessi individuali. Newman sostiene che quando l'oggetto dell'interesse collettivo è funzionale al prosperare di una collettività e non è facilmente individualizzabile, allora l'interesse collettivo è primario e quello individuale è secondario. L'interesse alla tutela dei beni comuni sarebbe pertanto interesse primario. In simili casi, se l'interesse individuale (secondario) è capace di fondare un diritto, allora anche l'interesse collettivo (primario), da cui la realizzazione dell'interesse secondario dipende, deve poter fondare un diritto (che sarà, appunto, collettivo). Un esempio è il riconoscimento dei diritti di proprietà collettiva sulla terra in capo alle comunità indigene americane, scaturito dal riconoscimento che, nella cultura indigena, quei diritti collettivi sono fondamentali per la realizzazione dei diritti individuali dei membri⁹⁴.

Questa interpretazione, però, pone il problema della natura legale o solo morale dei diritti collettivi, che è legato al fatto che tali diritti hanno raramente un riconoscimento normativo. Un diritto ha natura morale quando esiste a prescindere dalla previsione normativa, mentre ha natura legale quando è sancito dalla legge. L'esistenza di diritti morali della comunità è argomentata da Newman e deriva sia dalla funzionalità di

⁹³ U. MATTEL, *Lavoro e beni comuni*, cit.

⁹⁴ D.G. NEWMAN, *op. cit.*, 75-79.

tali diritti alla realizzazione di diritti individuali, sia dalla presenza di responsabilità morali in capo alla comunità, legate alla disponibilità di mezzi (struttura e valori condivisi) attraverso cui perseguirli⁹⁵. Pertanto, le comunità-*stakeholder* avrebbero sicuramente diritti morali.

Diversamente, il riconoscimento di diritti legali della comunità dipende dall'esistenza di una previsione normativa che dia rilevanza giuridica all'interesse collettivo che, altrimenti, resta un semplice interesse di fatto. Tale previsione dovrebbe definire il comportamento doveroso necessario alla realizzazione dell'interesse tutelato dalla norma e dovrebbe attribuire al titolare dell'interesse (la comunità) il potere di azione processuale per la sua tutela⁹⁶. Tuttavia, l'esistenza di simili previsioni non è scontata per le comunità-*stakeholder*, poiché la normativa vigente non riconosce a soggetti collettivi privati il diritto di agire in sede giurisdizionale per il risarcimento del danno ambientale subito. Tale prerogativa è riservata alle istituzioni pubbliche⁹⁷. Di conseguenza, la comunità non avrebbe un diritto a tutela del suo interesse, né mezzi giurisdizionali per l'accertamento e il risarcimento del danno subito.

Questa conclusione confligge con la rilevanza che la gestione collettiva dei beni comuni sta acquistando a livello scientifico e normativo, come illustrato in apertura. Se sul piano della gestione dei beni comuni, la comunità rappresenta un'istituzione alternativa a Stato e mercato, allora a essa dovrebbero anche essere attribuiti diritti sostanziali e processuali che la possano rendere autonoma nella loro tutela. Ciò sarebbe in linea con la pronuncia della Corte costituzionale che ha affermato la possibilità, per soggetti diversi dallo Stato, di agire in giudizio per i danni specifici da essi subiti, ricorrendo alla disciplina generale del danno posta dal Codice civile⁹⁸. In pratica, l'azione della comunità permetterebbe anche di superare i limiti dell'intervento statale, essendo stata l'Italia più volte condannata dalla CEDU per l'inadeguato bilan-

⁹⁵ D.G. NEWMAN, *op. cit.*, 52.

⁹⁶ R. DONZELLI, *op. cit.*

⁹⁷ D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 306, che riconosce alle persone colpite da danno ambientale e delle ONG a protezione dell'ambiente solo il diritto di promuovere l'intervento statale per l'adozione di provvedimenti preventivi o di ripristino.

⁹⁸ C. cost., sent. 1 giugno 2016, n. 126.

ciamento di interessi economici e ambientali in relazione all'attività di impresa⁹⁹. Ciò detto, l'intervento statale resta comunque preferibile laddove la gestione collettiva del bene comune non rappresenti la soluzione più efficiente¹⁰⁰.

Infine, al riconoscimento di diritti collettivi sui beni comuni, dovrebbe seguire l'insorgenza di un comportamento doveroso in capo ai terzi, necessario alla realizzazione dell'interesse collettivo. Dovrebbe trattarsi di un dovere di protezione del bene comune a garanzia della sua funzione collettiva. In primo luogo, essendo i beni comuni tipicamente fragili e soggetti a deperimento per sovrautilizzo, la loro esistenza dipende dal fatto che gli utenti se ne appropriino in maniera sostenibile. Cioè, se la risorsa è rinnovabile, gli utenti dovrebbero appropriarsi di un numero di unità di risorsa non superiore alle unità riproducibili in un determinato periodo di tempo; se la risorsa non è rinnovabile, l'appropriazione non dovrebbe superare un numero di unità tale da poterne garantire la fruizione anche alle generazioni future. Inoltre, l'insorgenza di un dovere di protezione dei beni comuni in capo ai terzi faciliterebbe l'attuazione dei principi costituzionali di tutela della vita, salvaguardia dell'ambiente e bilanciamento tra attività economica e utilità sociale¹⁰¹.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, la comunità-*stakeholder* sarebbe portatrice di un interesse proprio e unitario, anche in presenza di eventuali conflitti di interessi tra membri, se a essi sono garantiti diritti di *voice* ed *exit*. Poi, in conformità ai principi dell'ordinamento, le dovrebbero essere riconosciuti anche diritti morali e legali, che ne giustificherebbero il potere di azione processuale e l'insorgenza di un dovere di protezione in capo ai terzi.

⁹⁹ C. Edu, sent. 24 gennaio 2019, *Cordella c. Italia*; C. Edu, sent. 5 maggio 2022, *A.A. e altri c. Italia*.

¹⁰⁰ E. OSTROM, *op. cit.* (che ha formulato una cornice complessa di situazioni e criteri che, se insoddisfatti, rendono la comunità un'istituzione poco adatta alla gestione dei beni comuni).

¹⁰¹ Artt. 2, 9 e 41 Cost.

4. *Caso-studio*

Dalle precedenti sezioni emergono le seguenti conclusioni preliminari:

- la comunità-*stakeholder* si contraddistingue per tre elementi-chiave (geografico, pluralistico, identitario);
- essa ha sempre una dimensione geografica, pur potendo creare estensioni virtuali di supporto;
- sul piano esterno, la sua coesione è garantita dalla forma giuridica assunta, preferibilmente di associazione riconosciuta;
- sul piano interno, la sua identità coincide con l'interesse collettivo – autonomo dall'interesse dei membri ma a essi funzionalmente connesso – alla partecipazione nella gestione di beni comuni per garantirne l'utilizzo sostenibile;
- la presenza di eventuali conflitti di interessi tra membri e comunità si risolve garantendo ai membri diritto di *voice* ed *exit*;
- il riconoscimento di diritti sostanziali e processuali alla comunità e di un dovere di protezione in capo ai terzi è necessario perché essa funga da reale alternativa a Stato e mercato nella gestione dei beni comuni.

Questa sezione presenta un caso-studio finalizzato a verificarle empiricamente. Esso analizza l'esperienza della cava di Monte Tondo, situata sulla Via del Gesso, tra i comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme (RA). Il proseguimento dell'attività estrattiva e l'ampliamento dell'area di scavo, prospettate dalla concessionaria multinazionale Saint Gobain, hanno generato un confronto tra le diverse parti sociali sul futuro del sito.

Ho selezionato il caso in base a facilità di analisi, molteplicità di interessi coinvolti e rilevanza in termini di sostenibilità. Ho svolto un'analisi documentale, utilizzando risorse disponibili su internet e *open access*. Le fonti primarie includono gli statuti associativi della Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER) e di Legambiente. La vicenda di Monte Tondo si sta concludendo a favore di una soluzione di compromesso che rigetta la proposta espansiva

della società e permette l'approfondimento dell'attività estrattiva nelle zone già scavate per circa un altro decennio¹⁰². Ciò chiarito, mi concentrerò ora sulle comunità che hanno avanzato interessi in relazione all'attività estrattiva per vagliarne la rispondenza alle suddette conclusioni. In linea con i presupposti della ricerca, il focus verterà sugli interessi ambientali.

Gli interessi coinvolti nella vicenda in esame sono principalmente di natura ambientale (tutela del paesaggio, della flora e della fauna) ed economica (mantenimento del posto di lavoro). Gli interessi economici, giustificati dalla rilevanza della cava per l'economia del territorio poiché unico polo estrattivo a livello regionale e che dà impiego a circa 150 lavoratori¹⁰³, sono stati avanzati principalmente a livello politico¹⁰⁴ e sindacale¹⁰⁵. Quanto agli interessi ambientali, invece, essi muovono dall'unicità naturalistica e speleologica della Vena del Gesso romagnola, concentrandosi principalmente sulla tutela dell'ambiente carsico che la contraddistingue e che costituisce habitat favorevole per specie animali (chiroterteri) e vegetali (felci) a rischio di estinzione. L'attività estrattiva, alterandone la morfologia e inquinando il territorio con rumori e vibrazioni, ne mette a rischio la sopravvivenza¹⁰⁶. A Monte Tondo, questi interessi sono stati portati avanti da FSRER e Legambiente, che si sono entrambe opposte all'espansione del sito estrattivo proposta dalla società¹⁰⁷.

¹⁰² PROVINCIA DI RAVENNA, *Variante PIAE/PAE - Cava Di Monte Tondo*, 2023, <https://bit.ly/3LoHVtb>.

¹⁰³ Indotto compreso, PROVINCIA DI RAVENNA, *Polo Unico Regionale Del Gesso Di Monte Tondo: Relazione Fase 2*, 2021, 2, <https://bit.ly/468mdkU>.

¹⁰⁴ CONSIGLIO COMUNALE DI CASOLA VALSENIO, *Mozione-Documento Di Indirizzo*, 27 ottobre 2021, <https://bit.ly/3Zgyfdo>.

¹⁰⁵ CGIL RAVENNA, *Lavoro e Ambiente Possono Convivere*, <https://bit.ly/44SrMTD>.

¹⁰⁶ PROVINCIA DI RAVENNA, *Polo Unico Regionale Del Gesso Di Monte Tondo: Relazione Fase 2*, cit., par. 9.

¹⁰⁷ FSRER, *Considerazioni e Richiesta Di Intervento Della Regione Sul Piano Territoriale Del Parco Regionale Della Vena Del Gesso Romagnola*, 2023, <https://bit.ly/3r6xT99>; LEGAMBIENTE FAENZA, *Cava Di Monte Tondo: No All'ampliamento Dell'area Estrattiva*, 4 novembre 2022, <https://bit.ly/3PjWGhL>.

La FSRER è un'associazione di promozione sociale (APS), ossia un ETS *ex* d.lgs. 117/2017 che riunisce diversi gruppi speleologici locali. Sul piano geografico, l'ammissione dei gruppi alla Federazione dipende dall'aver sede nel territorio regionale nonché dall'aver precedentemente collaborato, a livello regionale, con altri gruppi speleologici federati (art. 8 dello Statuto). Il collegamento tra comunità e territorio è quindi confermato, seppure la FSRER si avvalga di strumenti virtuali per la divulgazione delle attività svolte (sito web e pagina Facebook). Sul piano dell'appartenenza, l'associazione adotta il principio della porta aperta e permette un numero di aderenti illimitato (art. 3). In conformità al Codice del Terzo Settore (CTS), persegue finalità di interesse generale prevalentemente a favore degli associati e di terzi, esclude la promozione di interessi economici, politici o sindacali nonché la distribuzione di utili ai membri e, in caso di scioglimento, prevede di devolvere il patrimonio residuo alla Società Speleologica Italiana (artt. 1; 2; 10). Sebbene operi da quasi cinquant'anni, la FSRER non gode di riconoscimento, non risultando iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche territoriale né nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

A livello identitario, oggetti della FSRER sono la protezione e valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici presenti nelle zone carsiche e aree di interesse speleologico (art. 1). L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei membri e la necessità di motivare eventuali eccezioni in relazione al raggiungimento dei fini associativi (art. 3). I membri partecipano e votano nelle assemblee tramite i propri rappresentanti, pur potendo altri soci del gruppo federato partecipare come uditori. L'informazione dei votanti sulle deliberazioni è garantita anche attraverso l'esclusione di varie ed eventuali dall'o.d.g. nelle assemblee straordinarie; e, inoltre, le deliberazioni sono assunte a maggioranza (artt. 3-4). L'oggetto sociale è perseguito tramite tutti gli strumenti tecnici, politici e amministrativi ritenuti utili a tal fine e utilizzando le risorse economiche ottenute dalle attività svolte (art. 2).

Legambiente Nazionale (LN) è la rete associativa a cui appartiene il Circolo di Faenza, direttamente coinvolto nella vicenda di Monte Ton-

do¹⁰⁸. Lo statuto di LN detta i principi a cui tutti i circoli sono tenuti a conformarsi; perciò, l'ho analizzato ai fini di questa ricerca (art. 32 dello Statuto). LN si dirama sul territorio nazionale e internazionale tramite articolazioni territoriali costituite da comitati regionali e delle province autonome e circoli territoriali. Comitati e circoli sono soci di LN e si organizzano autonomamente in relazione al loro ambito territoriale (art. 31). Pertanto, anche qui il collegamento tra comunità e territorio è garantito, pur avendo il gruppo estensioni virtuali (sito web e pagina Facebook). Sul piano giuridico, LN è ETS iscritto al RUNTS e le sue articolazioni sono dotate di autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale (artt. 1; 43). LN persegue finalità non lucrative né politiche o sindacali, vieta la distribuzione di utili o fondi ad associati e terzi e svolge le proprie attività avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci e degli aderenti agli enti associati (artt. 3; 42; 5). Gli scopi solidaristici dell'associazione sono confermati dall'incompatibilità tra cariche di rappresentanza politica e cariche associative e dalla devoluzione del patrimonio netto dell'associazione ad altri ETS in caso di scioglimento (artt. 37; 45).

Oggetto dell'attività dell'ente sono la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e l'utilizzazione accorta delle risorse naturali. Tali scopi sono perseguiti anche attraverso la gestione di aree naturali protette e di importanza naturalistica, di attivazione di campagne internazionali in difesa del clima e dell'ambiente, nonché di promozione della cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo economico giusto (art. 5). A tal fine, Legambiente dispone di strumenti giuridici e processuali e di un Centro di Azione giuridica dedicato (artt. 5; 28). Questi elementi, non solo definiscono l'identità della comunità che compone l'associazione, ma ne assicurano anche la capacità di gestione dei beni comuni, come osservato precedentemente. Infine, *exit* e *voice* sono garantiti a tutti i soci (art. 8).

L'analisi degli statuti di FSRER e LN conferma l'idoneità degli elementi geografico, pluralistico e identitario alla definizione giuridica

¹⁰⁸ *Cava di Monte Tondo: no all'ampliamento dell'area estrattiva, 4 novembre 2022*, disponibile all'url <https://www.legambientefaenza.it/temi/vena-del-gesso/>.

della comunità-*stakeholder*. Gli statuti esaminati, infatti, prevedono un legame tra comunità e territorio, ne segnano la forma giuridica e ne definiscono attività e scopi. Anche *exit* e *voice* sono sempre garantiti, rendendo la comunità unita anche in caso di conflitti di interesse. Infine, l'assenza di riconoscimento per la FSRER non contraddice la conclusione raggiunta perché la sua presenza storica sul territorio permette di moderarne i rischi di instabilità e opacità indicati alla sez. 3.2, sebbene l'iscrizione nei pubblici registri sia da preferire.

5. Conclusioni

Il paper riporta uno studio teorico e pratico sulle comunità-*stakeholder*, finalizzato a fornirne una definizione giuridica unitaria e identificarne i caratteri principali. Esso si giustifica con la necessità di dare un volto a una protagonista emergente della transizione verso la sostenibilità. Partendo dalla teoria dei beni comuni, ho individuato gli elementi-chiave delle comunità-*stakeholder* comparando la definizione sociologica di comunità con i modelli giuridici di CER e CC. In via preliminare, ho concluso che la comunità-*stakeholder* si genera attorno a tali beni e mira a promuoverne l'uso sostenibile e diffuso, contrappo-
nendosi al sovrautilizzo industriale. Poi, attraverso un caso-studio, ho confermato questi risultati, guardando a come la comunità si è organizzata nella vicenda estrattiva di Monte Tondo. L'adozione della teoria dei beni comuni era finora sconosciuta al diritto commerciale. Individuando lo *status* giuridico della comunità e la sua importanza per la sopravvivenza dei beni comuni, questo studio pone le basi per il riconoscimento di una tutela risarcitoria collettiva per i danni cagionati dall'impresa al bene protetto.